

Codice A1816B

D.D. 13 luglio 2022, n. 2121

RD 523/1904 - PI 6465. Proroga termini autorizzazione idraulica di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 966 del 6/4/2020, per adeguamento opera di presa canale irriguo sul t. Ellero nel comune di Roccaforte M.vì in loc. Bertini. Richiedente Consorzio Irriguo Bealera Ria - Roccaforte M.vì CN.



ATTO DD 2121/A1816B/2022

DEL 13/07/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: RD 523/1904 – PI 6465. Proroga termini autorizzazione idraulica di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 966 del 6/4/2020, per adeguamento opera di presa canale irriguo sul t. Ellero nel comune di Roccaforte M.vì in loc. Bertini. Richiedente Consorzio Irriguo Bealera Ria - Roccaforte M.vì CN.

In data 03/01/2022 il Consorzio Irriguo Bealera Ria - Roccaforte M.vì CN, ha presentato istanza per la ulteriore proroga dell'autorizzazione idraulica di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 966 del 6/4/2020, per adeguamento opera di presa canale irriguo sul t. Ellero in loc. Bertini nel comune di Roccaforte M.vì CN.

Considerato che gli interventi in progetto permangono i medesimi di cui all'autorizzazione idraulica originaria sopra citata DD n. 966 del 6/4/2020, nel rispetto del buon regime idraulico del t. Ellero è ritenuta ammissibile la proroga dell'autorizzazione idraulica originaria per ulteriori anni 1 (uno) dei termini per l'esecuzione dei lavori in oggetto (nuova scadenza 05/04/2023);

vista la precedente autorizzazione idraulica rilasciata dallo scrivente Settore con Determinazione Dirigenziale 966 del 6/4/2020 con la quale veniva concesso ai soli fini idraulici all'ing. S. Santero in qualità di progettista di eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche indicate negli elaborati progettuali allegati all'originaria istanza,

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE AD INTERIM

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- RD 523/1904
- DPR 8/1972 art. 2
- DPR 616/1977 art. 89
- DGR 11-1409 del 11/05/2015
- Dlgs 11/1998 artt. 86 e 89
- LR 44/2000 art. 59
- LR 20/2002
- LR 12/2004
- Regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004
- LR 23/2008 art. 17

determina

di autorizzare, ai fini idraulici, la proroga di ulteriori anni 1 (uno) del termine per l'esecuzione dei lavori indicati nella Determinazione Dirigenziale n° 966 del 6/4/2020 rilasciata dallo scrivente Settore (scadenza prorogata sino al 05/04/2023).

I lavori dovranno essere realizzati nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati oggetto della precedente autorizzazione senza alcuna modifica, che congiuntamente a tutti i contenuti prescrittivi dell'originaria autorizzazione formano parte integrante della presente determinazione.

Resta comunque esclusa ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione delle opere eventualmente necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore.

Il presente rinnovo si intende accordato ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione in caso di variazione delle condizioni del corso d'acqua o nel caso in cui le opere stesse risultino in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del medesimo corso d'acqua.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della LR 22/2010.

IL DIRIGENTE AD INTERIM
Firmato digitalmente da Graziano Volpe